REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

NATURA 2000

SERVIZIO BIODIVERSITA'

MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Aggiornamento 2019

Allegato 7

Sintesi delle modifiche alle misure apportate rispetto a quanto deliberato dalla DGR 1964/2016

Gennaio 2020

ALLEGATO N. 7 - Sintesi delle modifiche alle misure apportate rispetto a quanto deliberato dalla DGR 1964/2016

ID	Motivo	SCHEDA	Misura originaria (DGR 1964/2016)	Misura proposta dal Servizio in fase di processo partecipativo	Misura formulata dal Servizio in esito al processo partecipativo	Misura definitiva in esito ai pareri degli organi collegiali (CTS-CFR)	Note
1	DGR 1964/2016 e processo partecipativo Forum attività venatoria	3 – CACCIA	RE - Foraggiamento: - il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è vietato - il foraggiamento dissuasivo finalizzato a "deviare" l'interesse di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad una distanza superiore a 100 m da colture in atto - il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è consentito ad una distanza superiore a 100 m da centri abitati e 50 m da strade carrozzabili	RE -Foraggiamento degli ungulati cacciabili: -Il foraggiamento è vietato in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario sensibili "formazioni erbose naturali e seminaturali" e "torbiere alte, basse e paludi basse" (codice 6 o codice 7), ad esclusione dei punti di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza; - Nelle restanti aree il foraggiamento (disciplinato per il cinghiale dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7) è ammesso con le seguenti modalità: - quantità massima 1 kg per punto/giorno; - solo granella di cereali e solo mais per il cinghiale (no frutta, no verdura , no scarti alimentari, no residui di macellazione, etc); - densità dei punti di foraggiamento minore o uguale a 2/kmq (riferito alla superficie di ciascun Istituto di gestione venatoria); - solo durante il periodo di caccia; - rilievo cartografico punti di alimentazione nel PVD per ciascuna riserva di caccia e azienda faunistico-venatoria. - E' vietato il foraggiamento nelle aree precluse alla caccia	RE - Foraggiamento degli ungulati cacciabili: -Il foraggiamento è vietato in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario sensibili "Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte" e "torbiere alte, basse e paludi basse" (codice 64 e codice 7), ad esclusione dei punti di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza; - Nelle restanti aree il foraggiamento è disciplinato per il cinghiale dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7)	RE - Foraggiamento degli ungulati cacciabili: -Il foraggiamento è vietato in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario sensibili "Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte" e "torbiere alte, basse e paludi basse" (codice 64 e codice 7), ad esclusione dei punti di foraggiamento assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza; - Nelle restanti aree il foraggiamento è disciplinato per il cinghiale dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 art. 7)	
2	DGR 1964/2016	5 – PESCA IN ACQUE LAGUNARI/MARE	RE - Divieto di pesca del novellame nei SIC che comprendono anche demanio marittimo dello Stato ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento; nel SIC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado si applica quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 17/2006 e s.m.i.	RE - Divieto di pesca del novellame di cui all'art. 02 comma 2 lettera bis) della LR 31/2005 e al relativo regolamento di attuazione n.191/2012 nei Siti che comprendono anche demanio marittimo dello Stato ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento; nella ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado si applica quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 17/2006 e s.m.i.			
3	DGR 1964/2016	14 – PROPOSTE DI INCENTIVI	IN - Incentivi per l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991	IN - Incentivi per l'acquacoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007			
4	DGR 1964/2016	CAPRIMULGIFORMI	RE - Divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 della L.R. 16/2002 che non rivestono carattere d'urgenza, nel periodo aprile-agosto	RE - Divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera b) della L.R. 11/2015 che non rivestono carattere d'urgenza, nel periodo aprile-agosto			
5	DGR 1964/2016	CARADRIFORMI - Burhinidae	RE - Divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 2 della L.R. 16/2002 che non rivestono carattere d'urgenza, nel periodo aprile-agosto	RE - Divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera b) della L.R. 11/2015 che non rivestono carattere d'urgenza, nel periodo aprile-agosto			
6	Nuova specie in BD Natura2000	CIPERACEE - *Eleocharis carniolica*	non presente	RE - Divieto di raccolta, salvo provvedimenti di deroga previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali			
7	Nuova specie in BD Natura2000	CIPERACEE - *Eleocharis carniolica*	non presente	GA - Realizzazione periodica di interventi di contrasto dell'inarbustamento e creazione di habitat adatti		GA - Realizzazione periodica di interventi di contrasto dell'incespugliamento e creazione di habitat adatti	
8	Nuova specie in BD Natura2000	CHIROTTERI - *Myotis emarginatus*	non presente	Inserite tutte le misure generali dei chirotteri			
9	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 1d – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	GA - Per progetti di nuova realizzazione di autostrade e strade extraurbane, realizzazione di una rete di captazione/scolo che trattenga le acque di prima pioggia e le indirizzi ad opportuni sistemi di raccolta e/o trattamento		GA - Per progetti di nuova realizzazione oppure oggetto di lavori di adeguamento straordinario di autostrade e strade extraurbane sono dotatte di idonei sistemi di trattamento per le acque meteoriche di prima pioggia con separazione dei detriti solidi e degli olii.	GA - Per progetti di nuova realizzazione oppure oggetto di lavori di adeguamento straordinario di autostrade e strade extraurbane sono dotate di idonei sistemi di trattamento per le acque meteoriche di prima pioggia con separazione dei detriti solidi e degli olii.	
10	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 1d – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	RE - Nei corsi d'acqua naturali, sono consentite esclusivamente centrali idroelettriche che non causano interruzione della continuità idraulica del corso d'acqua o con tecnologie a ridotto impatto		RE - Nei corsi d'acqua naturali, sono consentiti esclusivamente impianti idroelettrici che non causino interruzione della continuità idraulica, garantiscano il mantenimento del continuum ecologico e degli habitat esistenti e siano realizzati con tecnologie a ridotto impatto, quali ad es. l'utilizzo di coclea idraulica	RE - Nei corsi d'acqua naturali, sono consentiti esclusivamente impianti idroelettrici che non causino interruzione della continuità idraulica, garantiscano il mantenimento del continuum ecologico e degli habitat esistenti e siano realizzati con tecnologie a ridotto impatto, quali ad es. l'utilizzo di coclea idraulica	
11	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 1d – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	non presente		RE - Divieto di alterazione morfologica e mantenimento di idonee condizioni idrauliche per la conservazione di specifici tratti d'alveo, individuati dall'ente gestore del sito in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario	RE - Divieto di alterazione morfologica e mantenimento di idonee condizioni idrauliche per la conservazione di specifici tratti d'alveo, individuati dall'ente gestore del sito in relazione a: presenza di habitat di allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario	
12	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 10 – INTERVENTI NELLE LAGUNE	RE - I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e/o delle valli da pesca, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno dei SIC, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di manutenzione e/o ripristino delle morfologie lagunari (delle aree barenicole e degli argini). I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione		RE - I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e/o delle valli da pesca, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno dei Siti, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di mantenimento e/o ripristino delle morfologie lagunari. I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione	RE - I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali e/o delle valli da pesca, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno dei Siti, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di mantenimento e/o ripristino delle morfologie lagunari naturali (barene e velme) e di origine antropica (argini, ambiti interni delle valli da pesca e mote) . I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione	
13	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 12 – Attività militari	GA - Riqualificazione delle aree militari dismesse		GA - Riqualificazione delle aree militari dismesse attraverso un progetto di ripristino naturalistico volto previlegiare il recupero di habitat di specie o di interesse comunitario	GA - Riqualificazione delle aree militari dismesse attraverso un progetto di ripristino naturalistico volto a previlegiare il recupero di habitat di specie o di interesse comunitario	
14	Processo partecipativo richiesta ARPA	- 13 - INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT	RE - Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax		RE - Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax, salvo azioni autorizzate di eradicazione delle specie medesime	RE - Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax, salvo azioni autorizzate di eradicazione delle specie medesime	
15	Processo partecipativo richiesta ETP	- 13 - INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT	RE - Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi Procambarus, Orconectes, Pacifastacus e Cherax		Propone eliminazione	Non accolta	Entrata in vigore del regolamento UE 1143/2014 e del relativo decreto legislativo di attuazione
16	Processo partecipativo richiesta ARPA	- Habitat d'acqua dolce	RE - Gli interventi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua sono assentiti solo se strettamente necessari al fine del contenimento del rischio idraulico con riferimento alla pubblica incolumità e comunque previa valutazione di incidenza, prevedendo interventi compensativi di riqualificazione fluviale		RE - Gli interventi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua sono assentiti solo se strettamente necessari al fine del contenimento del rischio idraulico con riferimento alla pubblica incolumità e comunque previa valutazione di incidenza, prevedendo interventi compensativi di riqualificazione fluviale (es: riattivazione meandri abbandonati, creazione rami secondari, zone umide o isole fluviali, ecc.)	RE - Gli interventi di estrazione di inerti nei corsi d'acqua sono assentiti solo se strettamente necessari al fine del contenimento del rischio idraulico con riferimento alla pubblica incolumità e comunque previa valutazione di incidenza, prevedendo interventi compensativi di riqualificazione fluviale (es: riattivazione meandri abbandonati, creazione rami secondari, zone umide o isole fluviali, ecc.)	
17	Processo partecipativo richiesta ARPA	- Habitat d'acqua dolce	non presente		RE - Divieto di riduzione delle portate idriche e realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat nella aree identificate dal PdG;	RE - Divieto di riduzione delle portate idriche e di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat nella aree identificate dal PdG	
18	Processo partecipativo richiesta ARPA	- HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICA	GA - Campagne periodiche di pulizia delle spiagge in modo selettivo, asportando e quantificando il macrorifiuto di orgine antropica e mantenendo invece la parte organica di origine marina o comunque naturale		GA - Campagne periodiche di pulizia delle spiagge in modo selettivo, asportando e quantificando il macrorifiuto di orgine antropica e mantenendo invece la parte organica di origine marina o comunque naturale nel rispetto delle "Linee guida regionali per la gestione di materiale spiaggiato"	GA - Campagne periodiche di pulizia delle spiagge in modo selettivo, asportando e quantificando il macrorifiuto di orgine antropica e mantenendo invece la parte organica di origine marina o comunque naturale nel rispetto delle "Linee guida regionali per la gestione di materiale spiaggiato" e compatibilmente con i dati di monitoraggio acquisiti.	
19	Processo partecipativo richiesta Stazione Forestale di Monfalcone	- 3 – CACCIA	RE: - divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nell'intero territorio dellei seguenti ZSC: IT3310005 Torbiera di Sequals, IT3320020 Lago di Ragogna, IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza, IT3320022 Quadri di Fagagna, IT3320027 Palude Moretto, IT3320032 Paludi di Porpetto, IT3320036 Anse del Fiume Stella, IT3320037 Laguna di Marano e Grado, IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona		RE: - divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nell'intero territorio dellei seguenti ZSC: IT3310005 Torbiera di Sequals, IT3320020 Lago di Ragogna, IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza, IT3320022 Quadri di Fagagna, IT3320027 Palude Moretto, IT3320032 Paludi di Porpetto, IT3320036 Anse del Fiume Stella, IT3320037 Laguna di Marano e Grado, IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, IT3330001 Palude del Preval, IT3330007 Cavana di Monfalcone	RE: - divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nell'intero territorio delle seguenti ZSC: IT3310005 Torbiera di Sequals, IT3320020 Lago di Ragogna, IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza, IT3320022 Quadri di Fagagna, IT3320027 Palude Moretto, IT3320032 Paludi di Porpetto, IT3320036 Anse del Fiume Stella, IT3320037 Laguna di Marano e Grado, IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, IT3330001 Palude del Preval, IT3330007 Cavana di Monfalcone	

ALLEGATO N. 7 - Sintesi delle modifiche alle misure apportate rispetto a quanto deliberato dalla DGR 1964/2016

ID	Motivo	SCHEDA	Misura originaria (DGR 1964/2016)	Misura proposta dal Servizio in fase di processo partecipativo	Misura formulata dal Servizio in esito al processo partecipativo	Misura definitiva in esito ai pareri degli organi collegiali (CTS-CFR)	Note
20	Proposta Servizio per maggiori esigenze tutela	ODONATI - *Cordulegaster heros*	non presente		RE - Conversione ad alto fusto della vegetazione boschiva lungo una fascia di rispetto del rio Smiardar dell'ampiezza di 15 m da ogni sponda, nel Sito IT3330010 Valle del rio Smiardar	RE - Divieto di ceduazione della vegetazione boschiva lungo una fascia di rispetto del rio Smiardar dell'ampiezza di 15 m da ogni sponda, nel Sito IT3330010 Valle del rio Smiardar	
21	Proposta Servizio per maggiori esigenze tutela	ODONATI - *Cordulegaster heros*	non presente		RE - Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto del rio Smiardar dell'ampiezza di 50 m da ogni sponda, nel sito IT3330010 Valle del rio Smiardar	RE - Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto del rio Smiardar dell'ampiezza di 50 m da ogni sponda, nel sito IT3330010 Valle del rio Smiardar	
22	Proposta Servizio	3 – CACCIA	RE - Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunisticovenatoria		RE - Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano Faunistico Regionale di cui all'art. 8 della L.R. 6/2008.	RE - Obbligo per gli istituti per la gestione faunistico-venatoria (RdC, AF …) di applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria e dal Piano Faunistico Regionale di cui all'art. 8 della L.R. 6/2008.	
23	Proposta Servizio	3 – CACCIA	RE - Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro SIC; obbligo di verifica di significatività dell'incidenza entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle "Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia" per le zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia esistenti entro SIC		RE - Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro il Sito	RE - Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (di cui al Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007) entro il Sito	
24	Proposta Servizio	3 – CACCIA	RE - Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo - *omissis* -		RE - Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini contenenti piombo - *omissis* -	RE - Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini contenenti piombo - omissis-	Il divieto di utilizzo del piombo nelle munizioni per la caccia nelle zone umide è previsto dall'"*African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA)*", ratificato dall'Italia con legge 6 febbraio 2006, n. 66. L'introduzione di tale norma è stata promossa e sostenuta inoltre dalla Face, che nel 2004 ha sottoscritto con BirdLife International l'accordo sulla Direttiva Uccelli, che, tra l'altro, al punto 9 prevede che "Entrambe le organizzazioni chiedono che si arrivi all'eliminazione dell'utilizzo del piombo per la caccia nelle zone umide europee al più presto, e comunque non oltre il 2009. Laddove la ZSC sia sovrapposta ad una ZPS, il DM 17 ottobre 2007 all'articolo 5 dispone che per tutte le ZPS, le Regioni e le Province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 (PdG e MdC), provvedano a porre una serie di divieti e, tra questi: d) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, non prevedendo quindi deroghe per il piombo nichelato.
25	Proposta Servizio	3 – CACCIA	RE - Obbligo di registrare sul tesserino regionale di caccia l'appostamento o la zona utilizzati per la caccia selettiva		Si propone eliminazione	Eliminata	
26	Proposta Servizio	3 – CACCIA	RE - Obbligo di comunicare annualmente, attraverso il Regolamento di fruizione venatoria (art. 16 della L.R. 6/2008), gli appostamenti per la caccia selettiva al Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria		Si propone eliminazione	Eliminata	Sono prescrizioni mutuate dal PFR ex LR 6/08 non specificamente funzionali alla conservazione di specie o habitat di interesse comunitario ma genericamente rivolte al miglioramento della gestione venatoria o alla prevenzione del bracconaggio di specie cacciabili
27	Processo partecipativo - Forum attività venatoria	3 – CACCIA	GA - Definizione da parte del Piano di gestione di metodologie per la razionalizzazione del prelievo venatorio delle specie cacciabili e la limitazione dell'impatto sulle specie di Direttiva		GA - Il Piano di gestione ha facoltà di definire le metodologie per la razionalizzazione del prelievo per la limitazione dell'impatto sulle specie di interesse comunitario	GA - Il Piano di gestione ha facoltà di definire le metodologie per la razionalizzazione del prelievo per la limitazione dell'impatto sulle specie di interesse comunitario	
28	Processo partecipativo - Forum attività venatoria	3 – CACCIA	GA - Definizione da parte del Piano di gestione di: densità, localizzazione e forme di foraggiamento per la fauna selvatica e periodi di utilizzazione degli alimenti o attrattivi utilizzati		Si propone eliminazione	Eliminata	
29	Processo partecipativo - Forum attività venatoria	3 – CACCIA	GA -Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le indicazioni contenute nel progetto di Piano Faunistico Regionale		GA - Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Regionale	GA - Riduzione del nr. di soci in tutte le Riserve di caccia secondo le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Regionale	
30	Proposta del Comitato Faunistico Regionale secondo il parere n.15 del 09.10.19	1b – VIABILITA' FORESTALE	RE - Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto			RE -Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie finalizzate al prelievo del cinghiale e al recupero di capi ungulati abbattuti, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del sito. È consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polver	In accoglimento ad una proposta del CFR è stata modificata la misura esistente

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE